

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 - Sede del cantiere	6
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	6
Art. 4 - Categoria dei lavori	6
Art. 5 - Durata dell'appalto	5
Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art. 9 - Inadempimenti dell'esecutore	9
Art. 10 – Fallimento dell'esecutore	9
Art. 11 - Rappresentante dell'esecutore e domicilio; direttore di cantiere	9
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
Art. 13 - Avvenuta denuncia inizio lavori	10
Art. 14 - Tipologia di intervento	11
Art. 15 - Adempimenti specifici dell'esecutore	11
Art. 16 - Sospensioni e proroghe	12
Art. 17 - Penali in caso di ritardo	12
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	13
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	14
Art. 20 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	10
Art. 21 - Pagamenti in anticipo	10
Art. 22 - Invariabilità dei prezzi	10

Art. 23 - Pagamenti in acconto.....	11
Art. 24 - Pagamenti a saldo	11
Art. 25 - Revisione prezzi	11
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	11
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	12
Art. 27 - Lavori a misura.....	12
Art. 28 - Lavori in economia.....	12
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	12
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	13
Art. 30 - Garanzie a corredo dell'offerta: cauzione provvisoria	13
Art. 31 - Cauzione definitiva.....	13
Art. 32 - Polizze assicurative.....	18
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
Art. 33 - Prescrizioni in materia di sicurezza	20
Art. 34 - Norme di sicurezza generali	20
Art. 35 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	16
Art. 36 - Misure generali di tutela.....	17
Art. 37 - Obblighi dei datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici	18
Art. 38 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	18
Art. 39 - Obblighi dei lavoratori autonomi.....	19
Art. 40 - Piani di sicurezza.....	19
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	19
Art. 41 - Subappalto	20
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto.....	26
Art. 42 bis – Avvalimento	29
CAPO 9 - CONTROVERSIE, TUTELA DEI LAVORATORI, ESECUZIONE D'UFFICIO	29
Art. 43 – Accordo bonario.....	29
Art. 44 – Arbitrato.....	29
Art. 44bis – Protocollo di legalità	30
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	30
Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	31
CAPO 10 - NORME FINALI	25
Art. 47 - Oneri e obblighi a carico dell'esecutore inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari. 28	

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'esecutore	28
Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'esecutore	31
Art. 50 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	31
Art. 51 - Rinvenimenti	32
Art. 52 - Custodia del cantiere	32
Art. 53 - Cartello di cantiere.....	32
Art. 54 - Qualità dei materiali e dei componenti - conformità dei materiali e trasmissione della documentazione alla direzione dei Lavori	32
Art. 55 - Spese contrattuali, imposte, tasse	33
Art. 56 - Responsabilità dell'Esecutore per vizi e difformità dell'opera eseguita	40

Ai fini del presente Capitolato speciale di appalto si intende:

Per “**CODICE**”: il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., nel testo di recepimento nella Regione Siciliana di cui alla L.R. 17/05/2016 n° 8.

Per “**REGOLAMENTO**”: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto non abrogato dal d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..

Per “**CAPITOLATO GENERALE**”: il Capitolato Generale d’Appalto e ss.mm.ii. (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145):

Per “**DECRETO n. 81**” il Decreto legislativo 09 aprile 2008e ss.mm.ii..

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alloggi in via Scozzarella 14 siti nel comune di in Mirabella Imbaccari.
2. Il recupero e ripristino può essere definito come la combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista. Da tale definizione si deduce che essa si riferisce sia alla manutenzione ordinaria sia a quella straordinaria.
3. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
4. L’Esecutore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato speciale di appalto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
5. Con l'accettazione dei lavori l'Esecutore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 2 - Sede del cantiere

Gli interventi di manutenzione riguardano gli immobili e le relative pertinenze, ubicati in via Scozzarella 14 nel Comune di Mirabella Imbaccari.

Art. 3 - Ammontare dell’appalto

L’importo a base d’asta dei lavori ammonta ad Euro 58.337,26, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono pari a Euro 1.300,88. L’importo soggetto a ribasso risulta pertanto pari ad Euro 57.036,38.

Art. 4 - Categoria dei lavori

I lavori consistono in interventi riconducibili alle categorie OG1 (Edifici civili e industriali) per un importo pari a 58.337,26.

Art. 5 - Durata dell'appalto

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (**sessanta**) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Su richiesta dell'Amministrazione può essere dato corso all'appalto anche nelle more della formalizzazione del contratto, sotto le riserve di legge.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 326 c. 2, L. 2248/1865, e dell'art. 3, comma 1 lett. eeeee) del "**CODICE**".
2. L'importo della contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del "**CODICE**", le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del **CAPITOLATO GENERALE** e quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari relativi all'elenco prezzi del prezzo per le opere pubbliche della Regione Siciliana di cui al Decreto Presidenziale 8 gennaio 2018 riportato nel Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 5 del 26 gennaio 2018 (n. 5).
4. I prezzi contrattuali sono assolutamente vincolanti; per i prezzi non contemplati nel predetto prezzo, potranno essere formulate dettagliate analisi facenti riferimento ai prezzi attualmente vigenti in mercato da sottoporre al medesimo ribasso.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno parte del contratto e qui si intendono tutti richiamati ed accettati dall'Impresa anche se non verranno allegati al detto contratto d'appalto:

1. Le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

2. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
3. Le norme emanate CEI-UNEL ed i testi nel presente Capitolato speciale di appalto;
4. **“CAPITOLATO GENERALE”**, per la parte non in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto;
5. Capitolato speciale di appalto;
6. Tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
7. Relazione Tecnica;
8. Elenco prezzi unitari;
9. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii
10. Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
11. Cronoprogramma;
12. Le leggi vigenti in merito alla prevenzione incendi;
13. Le leggi vigenti in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.
14. Verbale di gara;
15. Garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 103 del Codice;

In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale sempre la soluzione più favorevole all'I.A.C.P., a giudizio insindacabile di quest'ultimo. Eventuali altri elaborati che non formano parte integrante dei documenti d'appalto, la Direzione si riserva di consegnarli all'Esecutore nell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

L'appalto dei lavori viene subordinato alle condizioni, patti ed oneri risultanti dalle norme emanate dal C.N.R., UNI, CEI, dal **“CODICE”**, dal **“REGOLAMENTO”**.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con la sottoscrizione del contratto l'esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che possa influire sulla esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Inadempimenti dell'esecutore

1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 108, del Codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 110 del Codice.
2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 108, del Codice, è redatto con le modalità di cui allo stesso Codice

Art. 10 – Fallimento dell'esecutore

L'art. 110 del Codice dei Contratti sancisce la possibilità, per la stazione appaltante, di interpellare i concorrenti che seguono nell'originaria graduatoria della gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. Si procede all'interpello progressivamente dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori

Art. 11 - Rappresentante dell'esecutore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale di appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

3. CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Avvenuta denuncia inizio lavori

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, all'atto della fatturazione o a richiesta del R.U.P., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14 - Tipologia di intervento

I lavori che andranno ad eseguirsi sono lavori di recupero e ripristino;

Art. 15 - Adempimenti specifici dell'esecutore

1. L'esecutore dovrà produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati i nominativi del titolare o dei legali rappresentanti della ditta e dei tecnici abilitati alla direzione del cantiere, completi di recapiti anagrafici e telefonici.
2. I dati riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia), a mezzo comunicazione scritta.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe.

1. Si applica l'art. 107 del Codice.

2. L'esecutore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'esecutore non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso non abbia tempestivamente per iscritto denunciato allo IACP il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con annotazione sul verbale.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corrispondente all'**1 per mille** per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - d) le eventuali controversie tra l'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'esecutore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'esecutore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore al 30% produce la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al precedente articolo 18 è computata sul periodo di ritardo accumulato dall'esecutore rispetto alla scadenza fissata per il completamento dei lavori.
3. Sono dovuti dall'esecutore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Determinazione ed approvazione dei lavori non contemplati nel contratto

1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente Capitolato speciale di appalto, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

Art. 21 - Pagamenti in anticipo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22 - Invariabilità dei prezzi

Si applica quanto normato dall'art. 106 del “CODICE”.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al **20%** dell'importo di contratto.
2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi di legge
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. É fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità dei lavori (da produrre in copia alla D.L.), indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione dei Lavori, e la redazione di preventivi di spesa effettuati in base al prezzo delle opere edili ed impiantistiche di cui all'art. 6 comma 3.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dovranno essere compilati, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento entro un termine stabilito col presente Capitolato speciale di appalto pari a tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
2. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Art. 25 - Revisione prezzi

Si applica quanto normato dall'art. 106 del “**CODICE**”.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del “**CODICE**”, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
 - a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
 - b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa:

- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l' esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale di appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'esecutore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente Capitolato speciale di appalto.
5. In caso contrario si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 28 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento. In particolare, i lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Garanzie a corredo dell'offerta: cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del “**CODICE**”, è richiesta la garanzia provvisoria.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori sarà corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 93, comma 2 del “**CODICE**” e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 31 - Cauzione definitiva

1. L'esecutore Esecutore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del “**CODICE**”, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di **un punto** percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiungerà l'aumento di **due punti** percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia fideiussoria, come stabilito dell'art. 103, comma 5 del “**CODICE**”, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
5. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

6. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 32 - Polizze assicurative

1. Come previsto dall'art. 103 comma 7 del "CODICE", l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
2. Detta polizza, dovrà coprire la responsabilità civile dell'Impresa, oltre che per i danni provocati durante e per effetto dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, anche per quelli conseguenti ad un mancato servizio di vigilanza e relativo pronto intervento.

3. È in facoltà dell'IACP Catania, ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta. In questo caso, l'importo della spesa sostenuta, aumentato del 20% a titolo di spese generali, sarà detratto dai certificati di pagamento.
4. L'Impresa si obbliga a garantire e rilevare l'IACP Catania da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali e per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi e, comunque, in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto. Essa, fra l'altro, si impegna ad intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro l'IACP Catania in relazione ad incidenti o fatti connessi con l'appalto. A tale riguardo, l'Impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del c.p.c., anche in fase d'istruttoria, dietro semplice invito rivolto mediante lettera raccomandata.
5. L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio stesso rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere l'IACP Catania di tutte le spese a quest'ultima addebitate.
6. Si impegna, inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che l'IACP Catania dovesse eventualmente pagare a terzi per i titoli o per le liti di cui sopra, a meno che l'IACP Catania non preferisca incamerarli sui crediti che l'Impresa vanta a qualunque titolo nei confronti dell'Istituto.
7. Per i lavori il cui importo superi gli ammontare stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'impresa è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. La stazione appaltante deve aver cura di verificare che, nel corso dei lavori, vengano adottate dall'esecutore tutte le misure necessarie ad assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, la stazione appaltante (il committente o il responsabile dei lavori), designa il coordinatore per la sicurezza che provvederà, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione nel caso del comma 3 ovvero prima dell'affidamento dei lavori nel caso del comma 4, a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e agli altri adempimenti di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/008 e ss.m.ii..

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'esecuzione del contratto d'appalto deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'operatore economico è tenuto nello svolgimento della propria attività di impresa, a dare puntuale applicazione alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 35 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente o il responsabile dei lavori, così come definiti all'art. 89 del predetto decreto, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, in particolare:
 - a) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Tale disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
 - b) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
 - c) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
 - d) Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
 - e) Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
 - f) Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione.
 - g) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è

inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 - trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai punti precedenti.
- h) In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Art. 36 - Misure generali di tutela

1. Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro della impresa esecutrice, durante l'esecuzione dell'opera osserva le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del predetto decreto; in particolare, cura:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 37 - Obblighi dei datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici

1. Ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.
3. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

Art. 38 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro dell'impresa affidataria:
 - a) trasmette al committente o responsabile dei lavori la documentazione di cui all'art. 34, comma 1, lett. g);

- b) verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e, nell'ipotesi in cui vige l'obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, verifica l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni PSC;
- c) nell'ipotesi in cui siano presenti in cantiere più imprese esecutrici, coordina gli interventi di cui all'art. 35;
- d) verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 39 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 81/2008, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 40 - Piani di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'esecutore redige e consegna alla stazione appaltante:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
 - c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri sono stati evidenziati nella lettera di invito e non sono soggetti a ribasso d'asta.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 - Subappalto

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
2. Non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
3. Il subappalto è concesso, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :
 - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
4. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nei casi e con le modalità fissate dalla legge, fra cui l'art. 105 del "CODICE", previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.
3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
5. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
6. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
7. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
 9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
 10. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
 11. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
 12. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000

euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
16. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
17. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
18. Il Direttore dei Lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, se previsto dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
19. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e ss.mm.ii., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.
20. Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Impresa, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'impresa di pretendere risarcimento di danni, o perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
21. L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato per quanto previsto all'art. 105 del "CODICE", a trasmettere alla medesima Amministrazione, tutta la documentazione richiesta.
22. La Stazione Appaltante ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 42 bis – Avvalimento

Ai sensi della Circolare Ass. LL.PP. del 18/09/06 è ammesso l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del "CODICE".

CAPO 9 - CONTROVERSIE, TUTELA DEI LAVORATORI, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 – Accordo bonario

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del "CODICE".
2. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall'Appaltatore, formerà oggetto di apposito Verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento.
3. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo".
4. Si richiamano sull'argomento l'art. 32 del "CAPITOLATO GENERALE"

Art. 44 – Arbitrato

Come riportato nella lettera d'invito, non si prevede ricorso alla clausola compromissoria di cui all'art. 209 del "CODICE".

Art. 44 bis - Protocollo di legalità

1. Giuste Circolare Regione Siciliana n.593 del 31/01/2006 e determinazione Direttoriale n.156 del 10/01/2006, in ordine al Protocollo di legalità per il monitoraggio degli Appalti Pubblici, "oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto..omissis.. al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 03 giugno 1998, n.252.."omissis..
2. L'esecutore si obbliga al rigoroso rispetto delle norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro pena la rescissione del contratto.
3. L'esecutore si obbliga espressamente a segnalare all'Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente, a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale etc..
4. L'esecutore ha l'obbligo di comunicare all'IACP stato di avanzamento, oggetto e importo dei contratti di subappalto e modalità di scelta dei contraenti. omissis.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 13 del "**CAPITOLATO GENERALE**", in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1) La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando

risultati accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 42 e 43 del presente Capitolato speciale di appalto, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
- 2) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3) Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- 4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 5) Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo

dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 6) Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
- 7) Ulteriori motivi di risoluzione anticipata del contratto, salvo a far valere, nei confronti dell'impresa, tutti i propri diritti e ad intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati, si verificano:
- a) quando, per qualsiasi ragione, l'impresa venisse ad abbandonare il servizio oggetto del presente appalto; in tal caso l'IACP Catania ha diritto, previa diffida e senza bisogno di altro o di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all'impresa;
 - b) nel caso che l'ammontare delle penalità infitte all'impresa raggiunga complessivamente il 5% dell'importo a base d'asta;
 - c) nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento;
 - d) nel caso in cui l'Impresa si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori ed in generale, in tutti i casi previsti dal presente Capitolato speciale di appalto, dal "**CAPITOLATO GENERALE**", dal "**CODICE**", l'IACP Catania avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori ed alla rescissione del contratto in danno dell'Impresa stesso;
 - e) nei casi di cui al punto 2 dell'art. 47 e al punto 3 dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) nei casi previsti dal protocollo di legalità di cui alla Circolare Regione Siciliana n. 593 del 31/01/2006.

- g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Sono dovuti dall'esecutore, i danni subiti dall'Amministrazione, in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art. 47 - Oneri e obblighi a carico dell'esecutore inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà assumersi, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle norme vigenti. In merito, si fa presente che, ai sensi dell'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 786 del 16 ottobre 2013, l'art. 3 della legge n. 136 trova applicazione, anche in Sicilia in tutti gli appalti di importo non superiore ad Euro 100.000; al di sopra di detta soglia, per il principio di specialità, trova applicazione l'art. 2 della citata legge regionale n. 15/2008. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 15/2008, per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, vige l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. Inoltre, a norma dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2008 è prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
3. nei subappalti devono essere attuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari attraverso:
 - l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole che regolano la tracciabilità (richiamando anche l'obbligo di inserimento delle stesse negli ulteriori eventuali subcontratti);
 - la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;
 - il pagamento, da parte dell'esecutore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell'appalto principale;
 - la comunicazione dell'esecutore alla stazione appaltante dei contratti stessi, anche per estratto (cfr. determinazione AVCP n. 4/2011, par. 9).

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'esecutore

1. Oltre agli oneri di cui al Codice, al Regolamento, al Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato speciale di appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'Impresa appaltante non potrà pretendere compenso alcuno per la discontinuità della esecuzione dei lavori causata dalle esigenze funzionali e di servizio specifiche delle attività che si svolgono nei diversi edifici per tutta la durata dei lavori; inoltre dovrà provvedere a proteggere, a propria cura e spese, tutte le aree di cantiere dalle interferenze esterne delle persone che in qualche modo abbiano ad interferire con il cantiere;
- b) l'impresa appaltante non potrà pretendere alcun compenso supplementare per oneri derivanti dallo spostamento e dalla riapposizione in loco di mobili, armadi, sedie, tavoli ed altri arredi necessario per la corretta esecuzione dell'opera in tendendosi tale onere compensato nelle singoli voci di elenco prezzi.
- c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore;

- i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato speciale di appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato speciale di appalto o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell'esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'esecutore

1. L'esecutore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 50 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luoghi indicati dalla D.L., a cura e spese dell'esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 51 - Rinvenimenti

In attuazione dell'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Esecutore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Art. 52 - Custodia del cantiere

É a carico e a cura dell'esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53 - Cartello di cantiere

L'esecutore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, per lavori di importo superiore ad EURO 50.000,00 ed in ogni caso per interventi per i quali sia stata richiesta la concessione edilizia.

Art. 54 - Qualità dei materiali e dei componenti - conformità dei materiali e trasmissione della documentazione alla direzione dei Lavori

1. Circa i materiali forniti/posati che, ai sensi delle vigenti normative, necessitano di certificazioni dimostranti le caratteristiche tecniche e/o di posa, si conviene che gli stessi potranno essere contabilizzati esclusivamente dopo la trasmissione alla direzione dei Lavori della idonea documentazione attestante le caratteristiche richieste che, nel caso di classificazione di reazione al fuoco, salvo modifiche successive alla data del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere così composta:
 - copia dell'atto di omologazione del materiale rilasciato dal Ministero dell'Interno alla Ditta Costruttrice;
 - certificato di reazione al fuoco del materiale rilasciato da laboratorio autorizzato;
 - dichiarazione di conformità rilasciata dalla Ditta costruttrice attestante la conformità dello specifico lotto di materiale del prodotto omologato;
 - dichiarazione di conformità rilasciata dalla Ditta posatrice/installatrice che certifichi:

1. il rispetto dei criteri di posa descritti nel certificato di prova;
2. i quantitativi posati;
3. gli estremi della Ditta fornitrice con le relative bolle/fatture allegate;
4. la classe di reazione al fuoco.

In modo analogo si procederà per le opere impiantistiche.

2. Nel caso la documentazione di cui sopra non venga presentata entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, l'importo relativo al materiale soggetto a certificazione non verrà inserito nel conto finale, senza che l'Esecutore possa avanzare eccezione alcuna. Nella fattispecie, inoltre, l'Ente appaltante si riserva – a proprio insindacabile giudizio, nel caso non venga presentata dichiarazione idonea – di applicare, nella contabilità finale, una deduzione - valutata con i prezzi contrattuali- pari all'importo dei lavori necessari alla rimozione di detto materiale, oltre al risarcimento dei relativi danni. Resta, pertanto, inteso che le opere inerenti alla fornitura e/o posa in opera dei materiali citati, potranno essere contabilizzate successivamente alla presentazione di idonea documentazione certificativa.
3. Tutti i materiali utilizzati (pitture, smalti, collaudi, pavimenti e rivestimenti non ceramici, ecc.) dovranno essere certificati atossici secondo i vigenti metodi di classificazione (DIN, UNI, EN, ISO, ecc.), previa campionatura da sottoporre entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, al fine di garantire la fornitura presso il cantiere in tempi compatibili con i programmi di utilizzo dell'edificio.
4. **Per la parte relativa alle norme di accettazione dei materiali, alle norme di esecuzione ed alle norme di misurazione e di valutazione dei lavori e delle opere eseguite, si fa riferimento alla parte "b" del presente Capitolato speciale di appalto.**

Art. 55 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) definito dalle norme vigenti; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale di appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 56 - Responsabilità dell'Esecutore per vizi e difformità delle opere eseguite

1. L'approvazione del collaudo non libera del tutto l'Esecutore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile. Rimane a carico dell'impresa esecutrice la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'Esecutore o non scoperti per dolo di quest'ultimo. La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature/impianti forniti per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del collaudo favorevole. L'esecutore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc. In esito a tale garanzia la ditta fornitrice provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono destinate. Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.